

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 17/2021/RGC depositata in data 09/11/2021.

RICORSO: avverso la deliberazione n. 64/2021/FRG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, depositata in data 12 aprile 2021, con la quale è stata dichiarata l'irregolarità del rendiconto reso dal gruppo consiliare ricorrente, in relazione alle risorse assegnate per l'anno 2020.

RICORRENTI:

C.N., L.G. e R.M. (persone fisiche) in proprio e quali rappresentanti del Gruppo consiliare della regione Puglia "Gruppo Popolari".

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Presidente della Giunta regionale della Puglia.

QUESTIONE RISOLTA: va riconosciuta valenza scriminante alle argomentazioni postume svolte dai Gruppi, in via istruttoria, al fine di compiutamente qualificare il rapporto negoziale intercorso tra le parti finanche ammettendo a discarico spese che avrebbero dovuto subire diversa allocazione contabile.

Riferimenti normativi: *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. d); art. 123; art. 124; art. 128, c. 3; **D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:** art. 1; **DPCM 21/12/2012:** art. 1, All. A; **D.Lgs. n. 267/2000:** art. 243-*quater*; **L. regionale Puglia n. 3/1994:** art. 3, c. 5; art. 4, commi 5 e 6; art. 6.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 29/2014/EL; sent. n. 39/2014/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 260/2016; n. 104/2016; sent. n. 263/2014; n. 39/2014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Accogliendo parzialmente il ricorso del gruppo consiliare regionale, le Sezioni riunite hanno statuito, nel caso di specie, che << – a fronte della sia pur sintetica descrizione dell'oggetto del contratto rinvenibile nei documenti prodotti a corredo della spesa sostenuta – gli elementi informativi offerti dal Gruppo consiliare ricorrente, a seguito della deliberazione istruttoria ... e riprodotti nel ricorso oggetto del presente giudizio, siano idonei a superare le perplessità della Sezione regionale, sia in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale, sia in ordine alla riferibilità della relativa spesa alle attività del Gruppo consiliare e, dunque, alla corretta finalizzazione della spesa medesima>> e ciò in quanto le Sezioni adite hanno ritenuto che <<l'allocazione contabile della spesa sia comunque coerente con il quadro normativo di riferimento, vertendosi in tema di prestazioni rese da personale non esperto e destinato a supporto del Gruppo nello svolgimento di funzioni istituzionali>>.

Pertanto, con riferimento alla tematica della riallocazione delle diverse voci di spesa, si è affermato che <<Ferme ed impregiudicate le conclusioni cui la Sezione regionale di controllo è pervenuta, in via generale, sulla corretta allocazione delle spese per cui è giudizio, ritiene il Collegio che in maggiore considerazione avrebbero dovuto essere tenuti i chiarimenti e gli elementi informativi offerti dal Gruppo consiliare al fine di correttamente ricostruire l'effettiva natura del rapporto

intercorso, al di là del *nomen iuris* utilizzato dalle parti in occasione della redazione dei contratti>>, tant'è che <<In questa prospettiva, di specifica significatività, a parere del Collegio, si appalesano le argomentazioni svolte dal Gruppo consiliare laddove è stato rimarcato come le prestazioni rese dai professionisti fossero a supporto dell'attività funzionale del Gruppo e non già strettamente collegate a quelle svolte in seno al Consiglio regionale>>, risultando, dunque, <<soddisfatto il presupposto da cui la stessa Sezione regionale, alla stregua di una lettura coordinata della disciplina statale e di quella regionale, fa discendere la riconducibilità della spesa tra quelle di personale ovvero tra quelle di funzionamento>>.

ABSTRACT

Ritenendo parzialmente fondato il ricorso del gruppo consiliare regionale proponente, le Sezioni riunite hanno confermato i principi cardine in materia di rendicontazione annuale delle spese facenti capo ai gruppi consiliari, confermando che il controllo esercitato dalla Corte dei conti, in tale ambito, si sostanzia esclusivamente in una corretta rilevazione dei fatti di gestione, nonché in una regolare tenuta della contabilità, << *facendo discendere dalla mancata trasmissione del rendiconto o dalla delibera di non regolarità del medesimo, l'obbligo di restituzione da parte del Gruppo consiliare*>>, a motivo proprio della tutela << *dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio regionale di cui il rendiconto del gruppo costituisce parte integrante*>>.

Da ciò emerge come il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari si caratterizzi per essere << *un controllo di regolarità – esterno e documentale – incentrato sullo scrutinio degli atti allegati a corredo del documento contabile, ispirato a criteri di effettività e tracciabilità sostanziale delle spese oggetto di rendicontazione, in funzione del riscontro di inerenza delle medesime alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari*>>.

Tanto ciò è vero che, nonostante l'incertezza interpretativa del criterio di allocazione contabile delle spese sostenute dal gruppo consiliare *de quo* rispetto alla loro corretta appostazione tra le spese di personale oppure tra le spese di funzionamento - incertezza dovuta all'asimmetria tra le indicazioni riportate dal DPCM del 21 dicembre 2012 e la normativa regionale di cui alla Legge regionale n. 3 del 1994 -, le Sezioni riunite hanno ribadito già quanto sostenuto dalla sezione di controllo in analogo caso ovvero l'assunto secondo cui va riconosciuta << *valenza scriminante alle argomentazioni postume svolte dai Gruppi, in via istruttoria, al fine di compiutamente qualificare il rapporto negoziale intercorso tra le parti finanche ammettendo a discarico spese che ... avrebbero dovuto subire diversa allocazione contabile*>>.